

Legge 4 agosto 2006, n. 248

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

(pubblicata nella G.U. n° 186 dell'11/08/2006 - suppl. ord. n° 183)

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 04/07/2006, n° 223 (G.U. n° 153 del 04/07/2006). Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dalla Legge 27/12/2006, n° 296 (G.U. n° 299 del 27/12/2006 - suppl. ord. n° 244), dal D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 (G.U. n° 101 del 30/04/2008 - suppl. ord. n° 108), dal D.L. 03/06/2008, n° 97 (G.U. n° 128 del 03/06/2008), convertito, con modificazioni, in Legge 02/08/2008, n° 129 (G.U. n° 180 del 02/08/2008), dal D.L. 25/06/2008, n° 112 (G.U. n° 147 del 25/06/2008 - suppl. ord. n° 152/L), convertito, con modificazioni, in Legge 06/08/2008, n° 133 (G.U. n° 195 del 21/08/2008 - suppl. ord. n° 196), e dal D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 (G.U. n° 100 del 02/05/2006 - suppl. ord. n° 107), così come modificato dal D.Lgs. 11/09/2008, n° 152 (G.U. n° 231 del 02/10/2008 - suppl. ord. n° 227).

Del presente provvedimento si riportano solamente gli articoli di interesse specifico per la professione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Titolo I

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI.

Art. 1

Finalità e ambito di intervento

[1] Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi 1 e 2, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

[1-bis] Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

Art. 2 (1) (4)

Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

[1] In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

- a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
- c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

[2] Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.

Si omette l'ultimo periodo in quanto abrogato, con effetto dal 17/10/2008, dall'art. 256, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera zz), punto 4), del D.Lgs. 11/09/2008, n. 152. (9)
[2-bis] All'art. 2233 del codice civile, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».
[3] Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 01/01/2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Art. 10

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

[1] L'art. 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «Art. 118 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - [1] Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, del codice civile.
[2] Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
[3] Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
[4] Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».
[2] In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

Art. 35

Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

[12] *Si omette il comma 12 in quanto abrogato, con effetto dal 25/06/2008, dall'art. 32, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in Legge 06/08/2008, n° 133. (2)*
[12-bis] *Si omette il comma 12-bis in quanto abrogato, con effetto dal 25/06/2008, dall'art. 32, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in Legge 06/08/2008, n° 133. (7)*
[28] L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. (3)
[29÷34] *Si omettono i commi 29÷34 in quanto abrogati, con effetto dal 03/06/2008, dall'art. 3, comma 8, del D.L. 03/06/2008, n. 97, convertito, con modificazioni, in Legge 02/08/2008, n. 129. (8)*

Art. 36-bis

Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

[1] *Si omette il comma 1 in quanto abrogato, con effetto dal 15/05/2008, dall'art. 304, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. (5)*
[2] *Si omette il comma 2 in quanto abrogato, con effetto dal 15/05/2008, dall'art. 304, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. (6)*
[3] Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 01/10/2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
[4] I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
[5] La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a

euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 23/04/2004, n. 124.

[6] L'art. 86, comma 10-bis, del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «[10-bis] Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 01/10/1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/11/1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa».

[7] All'art. 3 del D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/04/2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «[3] Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.».

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «[5] Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 23/04/2004, n. 124.».

[8] Le agevolazioni di cui all'art. 29 del D.L. 23/06/1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/08/1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Titolo IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 39

Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI

[1] All'art. 7 del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02/12/2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «[2-bis] L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale».

Art. 40-bis

Norma transitoria

[1] Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2006

NAPOLITANO

Prodi,	<i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i>
Padoa Schioppa,	<i>Ministro dell'economia e delle finanze</i>
Bersani,	<i>Ministro dello sviluppo economico</i>

Visto, *il Guardasigilli*: Mastella

(1) In forza del presente articolo, con effetto dal 04/07/2006, data di entrata in vigore del D.L. 04/07/2006, n° 223 (G.U. n° 153 del 04/07/2006), sono da intendersi implicitamente abrogati l'art. 92, comma 2, periodi secondo e terzo, e comma 4, l'art. 164, comma 7, e l'art. 253, comma 17, del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 (G.U. n° 100 del 02/05/2006 - suppl. ord. n° 107). Analogamente, è da intendersi implicitamente integrato l'art. 64, comma 1, lettera c), numero 1), sub. d), del D.P.R. 21/12/1999, n° 554 (G.U. n° 98 del 28/04/2000 - suppl. ord. n° 66/L), dove le parole "alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici" devono intendersi sostituite con le parole "all'importo delle prestazioni normali".

(2) Il comma abrogato recitava: "[12] All'art. 19 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «[3] I soggetti di cui al comma 1 sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

[4] I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».

(3) In forza del presente comma, con effetto dal 04/07/2006, data di entrata in vigore del D.L. 04/07/2006, n° 223 (G.U. n° 153 del 04/07/2006), è da considerarsi implicitamente integrato l'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 (G.U. n° 100 del 02/05/2006 - suppl. ord. n° 107).

(4) Con riferimento al presente articolo, la determinazione 29/03/2007, n° 4, emanata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (G.U. n° 84 dell'11/04/2007), recita che "l'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall'art. 2 della Legge 248/2006 si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.Lgs. 163/2006".

(5) Il comma abrogato recitava: "[1] Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 08/04/2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.".

(6) Il comma abrogato recitava: "[2] E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al D.Lgs. 08/04/2003, n. 66, e successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.".

(7) Il comma abrogato, già interamente sostituito, con effetto dal 01/01/2007, dall'art. 1, comma 69, della Legge 27/12/2006, n° 269 (G.U. n° 299 del 27/12/2006 - suppl. ord. n° 244), recitava: "[12-bis] Il limite di 100 euro di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 01/07/2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30/06/2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 01/07/2008 al 30/06/2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31/01/2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.".

(8) I commi abrogati recitavano:

"[29] La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

[30] Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

[31] Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

[32] Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

[33] L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

[34] Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.”.

(9) Il periodo abrogato recitava: “Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.”.

Ministero delle Infrastrutture
Circolare 3 novembre 2006, n. 1733

Articolo 36-bis del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 04/08/2006, n. 248, recante: «Misure urgenti per il contrasto
del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro».
(pubblicata nella G.U. n° 261 del 09/11/2006)

Ai provveditorati regionali e interregionali alle OOPP
e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

Al presidente generale del Consiglio superiore dei LLPP

Ai direttori di Dipartimento

Ai direttori generali

Al direttore generale per l'attività ispettiva - Ministero del lavoro e previdenza sociale

Al presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

All'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Alle stazioni appaltanti

L'art. 36-bis del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 04/08/2006, n. 248, recante «Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro» al primo comma dispone che: «Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ... il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ... può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ... ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ... I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni».

La normativa, al fine di assicurare una più efficace azione di prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonché di riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di lavoro, introduce, tra l'altro, la sanzione dell'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte dei «competenti uffici» del Ministero delle infrastrutture al verificarsi di determinate fattispecie.

Tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti di sospensione già pervenuti al Ministero delle infrastrutture da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, alcuni corredati della successiva revoca, diviene urgente, al fine di un'applicazione uniforme del diritto obiettivo nell'ambito delle varie articolazioni del Ministero delle infrastrutture:

- 1) individuare gli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;
- 2) fornire indicazioni di massima sulle modalità operative.

Con riferimento al punto primo, in base alla vigente organizzazione, di cui al D.P.R. n. 184 del 02/07/2004, al D.M. 19/04/2005, al D.L. 18/05/2006, n. 181, e al D.P.C.M. del 05/07/2006, di individuazione, tra l'altro, dei compiti e delle funzioni del Ministero delle infrastrutture, nonché di articolazione dello stesso nelle strutture decentrate, «i competenti uffici» del Ministero delle infrastrutture presso cui deve incardinarsi la nuova attribuzione sono, con le ripartizioni di funzioni che si specificheranno, la Direzione generale per la regolazione e i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche.

Tenuto conto, infatti, che la competenza in tema di monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale è assegnata, a livello centrale, al Dipartimento II - Infrastrutture statali, edilizia e regolazione, e, con riferimento all'indirizzo e regolazione delle procedure di appalto, alla Direzione generale per la regolazione, nonché, a livello decentrato, ai provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche, ne consegue una allocazione funzionale della competenza all'emanazione del provvedimento finale in capo alla sede centrale, mentre la fase istruttoria può essere svolta presso i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche.

A livello operativo, ciascun provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento di sospensione del cantiere emesso dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto delle garanzie e delle prerogative previste dalla normativa vigente (comunicazione dell'avvio del procedimento, eventuale partecipazione del destinatario, etc.), un procedimento amministrativo volto alla predisposizione di una

relazione illustrativa sintetica recante gli elementi essenziali per l'emanazione del provvedimento interdittivo, che deve essere trasmessa corredata di tutta la documentazione utile, alla Direzione generale per la regolazione al fine della adozione dell'atto stesso.

Per quanto concerne le modalità operative per l'emanazione del provvedimento interdittivo, si forniscono le seguenti indicazioni.

Il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione, ivi compresa la relazione illustrativa sintetica di cui sopra, trasmessa dal competente provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche.

In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte primaria prescrive due possibilità:

- a) che la stessa sia pari alla durata della sospensione;
- b) che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa non può essere superiore a due anni.

Si evince l'importanza della durata della sospensione, che viene presa a riferimento per irrogare la sanzione interdittiva: il provvedimento interdittivo di pari durata della sospensione costituisce, infatti, stando alla lettera della norma, un provvedimento vincolato, essendo esclusa, in questo caso, ogni valutazione discrezionale in ordine all'elemento temporale.

La possibilità di prevedere un periodo interdittivo ulteriore (pari al doppio della sospensione) potrà allora ricorrere nei casi di recidiva e, comunque, in tutti i casi «più gravi», intendendosi con questa locuzione ogni ipotesi in cui i lavoratori irregolari siano pari o superiori al 50% degli addetti al cantiere, ovvero le ipotesi di violazione delle norme di sicurezza di non lieve entità: l'applicazione di una misura interdittiva per tale periodo ulteriore deve sempre essere adeguatamente motivata.

Qualora nel provvedimento di sospensione adottato dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non sia indicato alcun termine finale, la durata del provvedimento interdittivo non può che essere pari al periodo intercorrente tra la data della sospensione stessa e quella della intervenuta revoca, prevista al comma 2 dell'art. 36-bis, D.L. n. 223/2006 (ipotesi di regolarizzazione del/i lavoratore/i). Qualora non sia intervenuta alcuna revoca, la durata dell'interdizione non può che essere pari, comunque, alla durata della sospensione, e, in ogni caso, non potrà mai essere superiore a due anni: da ciò consegue che il provvedimento interdittivo avrà quale *dies a quo* la data di notifica all'impresa il cui cantiere è sospeso e quale *dies ad quem* il termine massimo (due anni) ipoteticamente irrogabile quale durata del provvedimento interdittivo, salvi eventuali successivi provvedimenti da emanarsi a seguito della acquisizione di nuovi ulteriori elementi.

La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici nell'ambito del Dipartimento II - Infrastrutture statali, edilizia e regolazione dei contratti pubblici nell'emanazione del provvedimento interdittivo, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal competente provveditorato, avrà cura di garantire una applicazione uniforme della disciplina in esame sul territorio nazionale.

Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche per le imprese destinatarie del provvedimento di sospensione del cantiere da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato dal direttore generale della Direzione generale per la regolazione, è atto definitivo di natura costitutiva; lo stesso produce i suoi effetti a decorrere dalla data di notifica all'interessato e deve essere tempestivamente comunicato all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, e al provveditorato competente.

La natura di atto definitivo del provvedimento interdittivo lo rende impugnabile con gli ordinari strumenti di gravame: ricorso al giudice amministrativo ovvero in alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini di legge e di ciò deve essere data notizia in calce al provvedimento medesimo.

L'eventuale accoglimento della istanza cautelare di sospensione del provvedimento di sospensione del cantiere può essere valutata quale causa ostativa all'adozione del provvedimento interdittivo: pertanto, le direzioni provinciali del lavoro informeranno tempestivamente i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche delle eventuali impugnazioni, anche non in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di sospensione e dei loro esiti.

Si precisa che il provvedimento interdittivo deve essere emanato anche in caso di successiva revoca della sospensione e che resta comunque inalterata la possibilità, da parte della Direzione generale per la regolazione, di revocare il provvedimento interdittivo, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.

Per l'attuazione della presente circolare, i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche predispongono le attività necessarie con le direzioni provinciali del lavoro incardinate nell'ambito territoriale di propria competenza e ne danno comunicazione alla Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici.

Al fine della corretta partecipazione alle gare da parte delle imprese, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 che potrebbe disporre anche sul punto, si invitano le stazioni appaltanti a chiedere una autocertificazione concernente l'essere stati o meno destinatari di provvedimenti interdittivi nell'ultimo biennio: tale

richiesta trova il proprio fondamento normativo nel disposto della lettera e) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

Al fine della migliore conoscibilità da parte delle stazioni appaltanti della presente circolare, la stessa viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre che sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture (sito istituzionale e sito per la pubblicazione informatica dei bandi di gara).

Si allegano un modello che sarà utilizzato per l'adozione del provvedimento interdittivo, nonché un elenco recante gli elementi essenziali della documentazione che deve essere trasmessa da parte dei provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche alla Direzione generale della regolazione (all. 1 e 2).

Roma, 3 novembre 2006

Il direttore generale per la regolazione dei lavori pubblici
Crocco

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Dipartimento per le infrastrutture statali l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE

Schema di provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche

Visto il provvedimento di sospensione dei lavori in data nell'ambito del cantiere sito in
via a carico della ditta
pervenuto in data

(Vista la revoca del provvedimento di sospensione pervenuta in data da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro) *eventuale*;

Vista la nota n. del di comunicazione alla suddetta ditta dell'avvio del procedimento volto all'emanazione del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare alle gare e di contestuale invito a presentare entro cinque giorni eventuali osservazioni;

Visto il decorso del termine assegnato all'interessato senza che nulla sia pervenuto.

Ovvero

Vista la nota in data recante osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento della emananda misura interdittiva;

Per quanto precede, a norma dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006, si adotta col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data di notifica dello stesso provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche:

nei confronti della ditta per un periodo di giorni /mese/anno.

Il presente provvedimento interdittivo viene comunicato all'interessato, all'Osservatorio dell'autorità di vigilanza per i contratti pubblici, al provveditorato competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Legge 1034/1971, come modificata dalla Legge 205/2000) entro sessanta giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8, D.P.R. 1199/1971) entro centoventi giorni dalla notifica.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Provveditorato interregionale alle OOPP

Elementi essenziali per la emanazione del provvedimento interdittivo a contrarre
con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche

Nome impresa ed elementi identificativi (PI e sede legale).

Provvedimento di sospensione dei lavori.

Provvedimento di revoca della sospensione (*eventuale*).

Durata del provvedimento di sospensione (se non è possibile indicarla, precisare i motivi).

Provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento alla ditta da parte del Provveditorato interregionale alle OOPP.

Eventuali atti intermedi.

Relazione istruttoria sintetica del Provveditorato.

NB.: tutti gli atti e documenti sopra richiamati ed ogni altro atto citato nella relazione istruttoria di sintesi dovranno pervenire in originale.